

Pubblicato il 07/09/2017

N. 04588/2017 REG.PROV.CAU.

N. 08279/2017 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 8279 del 2017, proposto da: Codacons, Art. 32- Associazione per la Tutela dei Diritti del Malato - Aidma, Tamara Pispisa, Massimiliano Giacchetti, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dagli avvocati Carlo Rienzi, Gino Giuliano, con domicilio eletto presso lo studio Codacons Ufficio Legale Nazionale in Roma, viale Giuseppe Mazzini N. 73;

contro

Consiglio dei Ministri, Ministero della Salute, Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca non costituiti in giudizio;

nei confronti di

Direzione Generale Della prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute, Dipartimento Per il Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e Dell'Ufficio Scolastico Regionale Per il Lazio,

Regione Lazio, Ufficio Scolastico Regionale Per il Lazio- Ufficio VII- Ambito Territoriale di Frosinone, Asl Frosinone non costituiti in giudizio;

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, nonche' previa concessione di misure cautelari provvisorie ex art. 56 d.lgs. 104/2010:

- degli atti e provvedimenti, anche di estremi ignoti, adottati in attuazione del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazioni di farmaci”, fra cui:
 - la Circolare del Ministero della Salute n. 0025233-16/08/2017-DGPRES-DGPRES-P, avente ad oggetto: “Circolare recante prime indicazioni operative per l'attuazione del decreto-legge n. 73 del 7 giugno 2017, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci”, e le Circolari pregresse e precedenti;
 - la Circolare del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, n. 0001622 del 16/08/2017, avente ad oggetto: “ Prime indicazioni operative alle istituzioni scolastiche del Sistema nazionale di istruzione per l'applicazione del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, recante "Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci";
 - la Circolare del Ministero della Salute - Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria - e del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - n. 0001679 del 1/09/2017, avente ad oggetto: “Indicazioni operative per l'attuazione del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, recante "Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie

infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci" – Disposizioni per l'anno scolastico e il calendario annuale 2017/2018. Integrazione delle circolari n. 25233 del Ministero della Salute e n. 1622/2017 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 16.08.2017”;

- la deliberazione della Giunta della Regione Lazio n. 484 del 3/08/2017 (pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 67 del 22/08/2017), recante: “Approvazione dello schema di Protocollo d'Intesa, tra la Regione Lazio e l'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio per il rilascio certificazioni per obbligo vaccinale”, nonché il relativo Protocollo d'Intesa per “Rilascio certificazioni per obbligo vaccinale” tra la Regione Lazio e l'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, per cui spetterà alla Asl direttamente, previo invio da parte delle scuole dell'elenco dei ragazzi iscritti nei singoli istituti scolastici, a trasmettere alle scuole medesime i certificati vaccinali;

-il Protocollo d'Intesa, siglato il 29/06/2017, tra l'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, Ufficio VII, e Asl del Lazio, tra cui l'Asl di Frosinone, avente ad oggetto “Rilascio certificazioni per obbligo vaccinale”;

- di tutti gli atti a quelli di cui sopra presupposti, conseguenti e comunque connessi, compresi gli atti di proposta del Consiglio dei Ministri al cit. decreto-legge: la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 maggio 2017, nonché gli atti istruttori presupposti:

- l'Intesa 19 gennaio 2017 “Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante «Piano nazionale prevenzione vaccinale 2017-2019»”, il Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale 2017/2019 e il relativo Calendario Vaccinale;

-la Circolare del Ministero della Salute n. 0007903-09/03/2017-DGPRES-DGPRES-P, avente ad oggetto: “Aspetti operativi per la piena e uniforme implementazione del nuovo PNPV 2017 – 2019 e del relativo Calendario Vaccinale”.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Rilevato che detta istanza concerne in particolare la circolare n. 0001679 del 1/09/017, nella parte in cui, al punto 1, quinto capoverso, impone a carico dei genitori l'obbligo della presentazione della documentazione vaccinale entro il termine dell'11 settembre 2017 (pena il mancato accesso ai servizi educativi per l'infanzia e alle scuole dell'infanzia), in quanto ritenuto termine <<palesamente ristretto>> rispetto alle attività da compiere (tanto che, come indicato in ricorso, la Regione Lombardia lo avrebbe prorogato di 40 giorni);

Considerato tuttavia che la stessa circolare impugnata prevede che entro tale termine possa essere presentata una semplice dichiarazione sostitutiva e che la relativa documentazione debba, in tal caso, essere presentata entro il ben più ampio termine del 10 marzo 2018;

Ritenuto pertanto (a prescindere dai necessari approfondimenti in sede collegiale sulle rilevanti questioni giuridiche poste con il ricorso in esame) che non sussistono le ragioni di estrema gravità ed urgenza cui è subordinata la concessione della chiesta tutela cautelare monocratica;

P.Q.M.

Respinge la suindicata istanza di misure cautelari monocratiche.

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 3 ottobre 2017.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 7 settembre 2017.

Il Presidente
Leonardo Pasanisi

IL SEGRETARIO